



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport
Ufficio per lo sport*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTA la legge 8 marzo 1991, n.81 concernente la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e in particolare l'articolo 49 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea;

VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2005 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2014, con il quale al Cons. Antonio Naddeo – Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare l'art. 5, comma 3;

VISTA l'istanza pervenuta il 31 luglio 2015 con la quale il Sig. Sander KAN ha chiesto il riconoscimento in Italia del titolo professionale di maestro di sci conseguito in Svizzera in data 24 gennaio 2005, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine;

VALUTATO che il Sig. Sander KAN, dalla documentazione prodotta a supporto della predetta istanza e dalle risultanze istruttorie dell'Ufficio per lo Sport, è in possesso della formazione corrispondente a quella prevista per l'esercizio della professione di maestro di sci in discipline alpine.

DECRETA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport
Ufficio per lo sport*

Articolo 1

Il titolo di maestro di sci, conseguito in Svizzera, dal Sig. Sander KAN, cittadino olandese, nato a Rhon (NL), il 24 gennaio 1966, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di maestro di sci in discipline alpine.

Articolo 2

Il Sig. Sander KAN è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di maestro di sci in discipline alpine, previa iscrizione al Collegio regionale dei maestri di sci della Regione nella quale svolgerà la professione.

Articolo 3

Il presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato e sarà pubblicato sul sito istituzionale www.sportgoverno.it dell'Ufficio per lo Sport del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, 28 SET. 2015



IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Cons. Antonio Naddo